

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-442/12)

(2013/C 9/49)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Jan Sneller

Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 87/344/CEE⁽¹⁾, consenta che un assicuratore di tutela giudiziaria, che nelle sue polizze prevede che la tutela giudiziaria in procedimenti giurisdizionali o amministrativi in linea di principio verrà fornita da dipendenti dell'assicuratore, stipuli anche che le spese di tutela giudiziaria di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall'assicurato rientrano nella copertura assicurativa solo se l'assicuratore ritiene che il procedimento debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi la circostanza che per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui trattasi sia obbligatoria o meno la rappresentanza tecnica in giudizio.

⁽¹⁾ Direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) l'11 ottobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

(Causa C-459/12)

(2013/C 9/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg.

Parti

Ricorrente: Werner Krieger.

Convenuta: ERGO Lebensversicherung AG.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita)⁽¹⁾, alla luce dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l'articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi, nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l'assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso

⁽¹⁾ GU L 330, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 360, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 ottobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag

(Causa C-461/12)

(2013/C 9/51)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: Granton Advertising BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione "altri titoli", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ [con decorrenza dal 1° gennaio 2007, divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera f), dell'ottava direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾, successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che essa comprende una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.
- 2) In caso di risposta negativa, se l'espressione "altri effetti commerciali", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE [con decorrenza dal 1° gennaio 2007 divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), dell'ottava direttiva 2006/112/CE, successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che in essa rientra una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.
- 3) Qualora una Grantoncard configuri un "altro titolo" o un "altro effetto commerciale", nel senso sopra indicato, se sia rilevante, per la questione se l'emissione e la vendita della medesima sia esente da imposta sul valore aggiunto, che, in caso di uso di detta carta, l'imposizione su (una parte de) il corrispettivo per essa pagata sia praticamente illusoria.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 17 ottobre 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet

(Causa C-464/12)

(2013/C 9/52)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: ATP PensionService A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che la nozione di «fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri» comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell'ordinanza di rinvio come fondi di investimento:
 - a) il rendimento al lavoratore (beneficiario della pensione) dipende dal rendimento degli investimenti delle casse pensioni;
 - b) il datore di lavoro non deve effettuare versamenti ulteriori per assicurare al beneficiario della pensione un determinato rendimento;
 - c) le casse pensioni investono collettivamente le somme accantonate applicando il principio della ripartizione del rischio;
 - d) la parte essenziale dei versamenti alle casse pensioni dipende da contratti collettivi di lavoro tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, e non dalle decisioni individuali del singolo lavoratore;
 - e) il singolo lavoratore può decidere individualmente di effettuare ulteriori versamenti alle casse pensioni;
 - f) lavoratori autonomi, datori di lavoro e dirigenti possono scegliere di versare contributi pensionisti alle casse pensioni;
 - g) una parte predeterminata del risparmio previdenziale integrativo, stabilito con contratto collettivo, viene utilizzata per acquistare una rendita vitalizia
 - h) i beneficiari della pensione sostengono le spese delle casse pensioni;
 - i) i versamenti alle casse pensioni sono deducibili entro massimali fissati dalla normativa nazionale sulla tassazione del reddito;
 - j) i versamenti ad una pensione integrativa individuale, tra cui una pensione costituita presso un istituto finanziario, in cui gli importi possono essere piazzati in un fondo di investimento, sono deducibili ai sensi della normativa nazionale sulla tassazione del reddito nella misura indicata alla lettera i);